

Pubblicato il 06/11/2024

N. 08869/2024REG.PROV.COLL.  
N. 07219/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7219 del 2023, proposto da  
(omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Nunziante e  
Annamaria Spognardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

*contro*

Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale  
come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

(omissis) , (omissis) e (omissis)

in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania  
(Sezione Sesta) n. 2788 del 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il Cons. Elena Quadri;

Si dà atto che l'avv. Sabatino Rainone ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Il dott. (omissis) ha impugnato il provvedimento del comune di Marcianise che ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente del III Settore in favore dell'Ing. (omissis) nonché, con ricorso per motivi aggiunti, la deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 7 febbraio 2021, nella parte in cui determina di non attivare la procedura per la copertura di n. 1 posto di Dirigente del III Settore, fatte salve eventuali successive determinazioni al riguardo.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti con sentenza n. 2788 del 2023, appellata dal dott. (omissis) per i seguenti motivi di diritto:

I) errore *in iudicando* e insussistenza dei presupposti che hanno condotto alla ravvisata carenza di interesse che ha determinato la pronuncia di improcedibilità del ricorso principale;

II) fondatezza del ricorso per motivi aggiunti e difetto di motivazione nonché illogicità della motivazione assunta alla base della decisione gravata.

Si è costituito per resistere all'appello il comune di Marcianise.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 17 ottobre 2024 l'appello è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

Giunge in decisione l'appello proposto dal dott. (omissis) per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 2788 del 2023 che ha dichiarato il suo ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti. L'appellante aveva impugnato il provvedimento con il quale il Segretario del comune di Marcianise ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente del III Settore in favore dell'Ing. (omissis) nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 7 febbraio 2021, pubblicata il 14 febbraio 2021, nella parte in cui determina di non attivare la procedura per la copertura di n. 1 posto di Dirigente del III Settore, fatte salve eventuali successive determinazioni al riguardo, chiedendo l'accertamento dell'obbligo e la condanna dell'amministrazione resistente ad assumere tutti gli atti consequenziali necessari a completare la procedura.

Deve premettersi che, con avviso, prot. n. 3701, pubblicato il 22 gennaio 2021, il comune di Marcianise indiceva la procedura di selezione, mediante l'utilizzo delle graduatorie di altri Enti, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, ai fini della copertura, tra l'altro, di 1 posto di dirigente III Settore - Lavori Pubblici.

Il bando di selezione per scorrimento riportava testualmente la formulazione dell'art. 4 del Regolamento per lo scorrimento delle graduatorie di altri enti, che prevedeva che: *“in caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, il Comune, con determinazione del Dirigente del servizio personale, stipula la convenzione per l'utilizzazione della graduatoria di questo ente.*

*2. Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all'utilizzo da parte del Comune di Marcianise delle proprie graduatorie è applicabile il criterio “territoriale” in base alla vicinanza geografica dell'Ente rispetto alla Amministrazione che detiene la*

*graduatoria”... “il ricorso al predetto criterio non è obbligatorio e sia in presenza di una sola manifestazione di interesse sia in caso di più manifestazioni di disponibilità e, dunque, in presenza di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico rispetto a quella ricercata, l’Amministrazione effettuerà un colloquio degli idonei al fine di verificarne la perdurante idoneità e l’interesse degli stessi ad assumere servizio presso il Comune di Marcianise...*

*4. I colloqui saranno espletati a cura del Segretario Generale dell’ente il quale provvederà a redigere relazione e/o scheda sintetica relativa alle esperienze e competenze professionali dell’aspirante e/o aspiranti all’assunzione in servizio; si procederà, quindi, all’individuazione dell’Amministrazione con cui concludere l’accordo per l’utilizzazione della graduatoria”.*

All’esito della pubblicazione dell’avviso pervenivano tre manifestazioni di interesse: una da parte di un soggetto inserito nella graduatoria detenuta dal comune di Maddaloni (CE) e due da parte di soggetti inseriti in quella del comune di Sorrento (NA).

Con provvedimento n. 28 del 5 febbraio 2021 la Giunta Comunale approvava lo schema di convenzione con il comune di Maddaloni per l’utilizzo della relativa graduatoria, determinandosi per l’applicazione del criterio territoriale.

Con determinazione n. 103 dell’8 febbraio 2021 il Segretario Generale disponeva l’assunzione a tempo pieno e indeterminato dell’Ing.

(omissis) in qualità di Dirigente Tecnico del Comune di Marcianise, determinazione che l’odierno appellante impugnava con ricorso straordinario.

Successivamente alla trasposizione del ricorso e prima che spirasse il periodo di prova, l’Ing. (omissis) interrompeva il rapporto di lavoro, con conseguente *vacatio* del posto per il quale era stata indetta la procedura per scorrimento di graduatorie di altri enti.

L’appellante, a questo punto, dapprima interpellava gli altri due soggetti utilmente collocati nella graduatoria del comune di Sorrento, al fine di verificare la sussistenza o meno di un loro interesse a dare seguito alla procedura per l’eventuale assunzione e in un secondo momento, visto che gli

stessi non avevano manifestato interesse, diffidava l'amministrazione resistente a dare seguito alla procedura per scorrimento della graduatoria del comune di Sorrento.

Preso atto che l'amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 343, pubblicata il 14 dicembre 2021, aveva ritenuto di non dare più seguito al concorso per l'assunzione di n. 1 Dirigente del II Settore, né di attivare quello per Dirigente del III Settore, già indetto e non esaurito, l'appellante deduceva la illegittimità di tale deliberazione a mezzo della proposizione di motivi aggiunti, che il Tar respingeva, dichiarando improcedibile il ricorso principale. Per il Tar non sussiste un obbligo per l'amministrazione di completare la procedura, considerato che si tratta di una mera manifestazione di interesse cui non è seguita alcuna graduatoria, che non rende tutelabile l'aspirazione del ricorrente, né tantomeno lo legittima ad agire in giudizio.

L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, sia nella parte in cui ha dichiarato il ricorso principale improcedibile, sussistendo invece, secondo l'assunto dell'appellante, ancora interesse alla decisione, che nella porzione in cui ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, per difetto di motivazione e illogicità.

L'appello è infondato, potendo le censure essere scrutinate congiuntamente in regione della loro stretta connessione.

Riguardo al capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale, basta porre in evidenza come, mediante tale impugnazione, il ricorrente avesse censurato l'assunzione dell'ing. (omissis).

Ne consegue che, una volta che tale soggetto ha rinunciato a ricoprire il posto in questione, certamente più non sussiste l'interesse alla decisione del ricorso.

Riguardo, invece, al capo di sentenza con cui è stato respinto il ricorso per motivi aggiunti rivolto all'impugnazione della decisione dell'amministrazione comunale di non concludere l'originario iter concorsuale, per l'appellante, in particolare, la deliberazione sarebbe illegittima per violazione del principio

dell'autovincolo, dal momento che l'Amministrazione *“avrebbe avuto l'obbligo di procedere allo scorrimento di altra graduatoria, in cui erano e sono collocati gli altri soggetti, tra cui il ricorrente, risultati idonei e che avevano manifestato l'interesse a partecipare”*.

Il Collegio ritiene, al contrario, che non sussistesse alcun obbligo per il Comune di dar seguito alla procedura, trattandosi di una mera manifestazione di interesse alla quale non è seguita alcuna graduatoria, che non rende tutelabile la pretesa dell'appellante.

Il Collegio condivide, dunque, pienamente le statuizioni della sentenza appellata, secondo cui: *“la domanda (principale) disvela anche un profilo di inammissibilità perché costringerebbe il G.A. a sostituirsi all'Amministrazione, considerata l'alta discrezionalità di cui gode la stessa nella Determinazione del fabbisogno del personale da assumere ... nella fattispecie in esame non si controverte in ordine a questioni relative al mero scorrimento delle graduatorie, ma di decisioni discrezionali dell'Amministrazione comunale di natura sostanzialmente organizzativa in ordine alla scelta della modalità più confacente per ricoprire posti vacanti in organico relativamente al proprio fabbisogno di personale”*.

E allo stesso modo del tutto condivisibili risultano le affermazioni del giudice di primo grado che, nel rigettare il ricorso per motivi aggiunti, ha statuito che: *“nel caso di specie, il Comune di Marcianise al momento della nuova (non sopravvenuta) previsione del fabbisogno personale, ha individuato le figure necessarie per la compagine amministrativa, determinandosi relativamente alla non necessarietà di un Dirigente del III Settore.*

*Dunque, la motivazione è insita nella deliberazione, atteso che le nuove assunzioni sono determinate in ragione degli spazi finanziari esistenti e delle compatibilità di bilancio ed altresì dalle nuove organizzazioni degli Uffici e dei Servizi”*.

Il gravame non coglie, dunque, nel segno, atteso che la determinazione operata dall'amministrazione comunale, che attiene anche ai profili organizzativi, è di natura spiccatamente discrezionale e nel caso di specie non è stata espressa in maniera incongrua o illogica.

Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello va respinto e, per l'effetto, a conferma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti.

Sussistono, tuttavia, in relazione alle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Alberto Urso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Annamaria Fasano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Elena Quadri**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Caringella**

**IL SEGRETARIO**